

Dipartimento federale di giustizia e polizia

Avamprogetto

di modifica
dell'ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato
(VOSTRA II)

*Ufficio federale di giustizia
gennaio 2006*

sul casellario giudiziale informatizzato

(Ordinanza VOSTRA)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 367 capoverso 6 del Codice penale svizzero¹ (CP),

ordina:

Sezione 1: Oggetto

Art. 1

Per il casellario giudiziale informatizzato, la presente ordinanza disciplina, a tenore degli articoli 365–371 CP (VOSTRA), in particolare:

- a. la responsabilità di VOSTRA;**
- b. i dati raccolti;**
- c. l'eliminazione dei dati da VOSTRA;**
- d. le autorità partecipanti a VOSTRA, in particolare i loro obblighi di iscrizione, comunicazione e altri obblighi di cooperazione;**
- e. l'accesso ai dati di VOSTRA;**
- f. i diritti d'accesso delle persone interessate;**
- g. la sicurezza dei dati, le esigenze tecniche e la ripartizione dei costi;**
- h. l'utilizzo dei dati di VOSTRA per scopi di ricerca, pianificazione e statistica.**

¹ FF 2002 7351

Sezione 2: Autorità responsabile

Art. 2

¹ L'Ufficio federale di giustizia (UFG) è **responsabile di VOSTRA**.

² Esso coordina le attività **delle autorità e dei servizi collegati a VOSTRA** provvedendo affinché assolvano i loro compiti conformemente alle prescrizioni.

³ **Aiuta le autorità e i servizi collegati a VOSTRA a risolvere problemi di applicazione e tiene corsi di base e di perfezionamento per il trattamento dei dati del casellario giudiziale.**

⁴ **Controlla se i dati sono trattati conformemente alle prescrizioni e sono completi, esatti e aggiornati. A tal fine, è autorizzato ad accedere ai verbali e ai giornali della Confederazione (art. 27) che documentano il trattamento dei dati e la consultazione dei dati del casellario giudiziale. Può inoltre consultare documenti, nella misura in cui sono stati alla base dell'iscrizione e può rettificare autonomamente iscrizioni errate in VOSTRA o chiedere ai servizi competenti di procedere alla rettificazione.**

⁵ **Rilascia e revoca** i diritti di trattamento individuali.

⁶ **Emana istruzioni per la tenuta e l'utilizzo di VOSTRA, in particolare il regolamento per il trattamento.**

Sezione 3: Dati raccolti

Art. 3 *Sentenze*

¹ **In VOSTRA sono iscritte:**

a. **le condanne da parte della giurisdizione civile e militare per crimini o delitti previsti dal CP o da altre leggi federali, tranne i casi di cui all'articolo 8 lettera b;**

b. **le sentenze di assoluzione da parte della giurisdizione civile e militare per crimini o delitti previsti dal CP o da altre leggi federali, se è stata ordinata una misura, tranne i casi di cui all'articolo 8 lettera c;**

c. **le condanne per contravvenzioni previste dal CP o da altre leggi federali se:**

1. **è inflitta una multa superiore a 5 000 franchi o lavoro di pubblica utilità per oltre 180 ore, o**

2. **l'autorità giudicante è autorizzata o obbligata esplicitamente nella rispettiva legge federale a pronunciare, in caso di nuovo reato, una multa di un determinato ammontare minimo o, oltre alla multa, una pena pecuniaria o una pena detentiva;**

d. **le condanne per contravvenzioni non soggette all'obbligo di iscrizione giusta la lettera c se sono parte di una sentenza soggetta all'obbligo di iscrizione;**

e. **le sentenze emesse all'estero contro cittadini svizzeri** e quelle comunicate all'UFG conformemente alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959² e ai trattati internazionali vigenti **se sono adempiute le condizioni di iscrizione che secondo il CP e la presente ordinanza vigono per sentenze svizzere comparabili (art. 366 cpv. 1 e 2 lett. c CP).**

² Le condanne con la sospensione condizionale o la **sospensione condizionale parziale** della pena sono iscritte con la pertinente indicazione (art. 42 e 43 CP; art. 36 e 37 CPM).

Art. 4 Sanzioni

¹ Al momento dell'iscrizione di sentenze, sono registrati in **VOSTRA** come sanzioni: le pene principali, le pene accessorie (art. 35 CPM), **le misure terapeutiche e l'internamento (art. 59-61, 63 e 64 CP), la cauzione preventiva (art. 66 CP), l'interdizione dell'esercizio di una professione (art. 67 CP, 50 CPM), il divieto di condurre (art. 67b CP, art. 50a CPM), la degradazione (art. 35 CPM) e l'esclusione dall'esercito (art. 48 e 49 CPM).**

² Nel caso di giovani, è fatta salva l'iscrizione di sanzioni conformemente all'articolo 366 capoverso 3 CP³.

Art. 5 Decisioni successive

In VOSTRA sono iscritte le seguenti decisioni successive che comportano una modifica di iscrizioni esistenti:

- a. la revoca o il rifiuto della revoca della sospensione condizionale o **della sospensione condizionale parziale** della pena; **vanno iscritte anche le conseguenze di una revoca o di un rifiuto della revoca: la pena unica, l'ammonimento, la protrazione del periodo di prova, la disposizione dell'assistenza riabilitativa e di norme di condotta (art. 46 e 95 CP, art. 40 CPM e art. 35 cpv. 2 DPMIn in combinato disposto con l'art. 31 DPMIn);**
- b. **la modifica della sanzione in relazione a misure terapeutiche stazionarie (art. 62c cpv. 4 e 6 nonché 65 CP);**
- c. **l'attenuazione quanto a contenuto e durata nonché la revoca dell'interdizione dell'esercizio di una professione (art. 67a CP e 50a CPM).**

Art. 6 Decisioni d'esecuzione

In VOSTRA sono iscritte decisioni che concernono l'esecuzione delle pene o misure:

- a. le decisioni dell'autorità competente o **del tribunale** di cui alle **disposizioni seguenti:**
 1. **CP: articoli 62 capoversi 1 - 4, 62a capoversi 1 - 3 e 5, 62c capoversi 1 - 4, 63a capoverso 2, 63b capoversi 2, 4 e 5, 64a capoversi 1 - 3, 95 capoversi 4 e 5, 86, 87 e 89 capoverso 2,**

² RS 0.351.1

³ Articolo 44 legge federale del 20 giugno 2003 sul diritto penale minorile (FF 2003 3859).

2. Diritto penale minorile del 20 giugno 2003⁴ (DPMIn): articoli 18, 19, 28 capoverso 1, 29 capoversi 1 - 3 e 31 capoversi 1 - 3;

b. la grazia e l'amnistia.

Art. 7 Procedimenti penali pendenti

In **VOSTRA** sono iscritte:

a. persone, fintantoché contro di esse in Svizzera è pendente un procedimento penale per crimini o delitti secondo il diritto federale, con l'indicazione:

- 1. del numero d'identità dell'imputato,**
- 2. dei reati di cui è accusata tale persona,**
- 3. della data di notifica del procedimento,**
- 4. l'autorità responsabile del procedimento (incluso il numero di riferimento),**
- 5. del periodo della presunta perpetrazione del reato,**
- 6. dello stadio del procedimento;**

b. modifiche rilevanti nei fatti di cui alla lettera a, in particolare la cessione del procedimento, la modifica dell'imputazione nonché il passaggio dalla fase istruttoria a quella giudiziale.

Art. 7a Iscrizione di conclusioni di procedimenti a fini statistici

¹ L'autorità competente registra in **VOSTRA** in che modo il procedimento si è concluso:

- a. con una condanna soggetta all'obbligo di iscrizione (con l'indicazione del numero della sentenza **VOSTRA**);**
- b. con una sentenza di assoluzione soggetta all'obbligo di iscrizione (con l'indicazione del numero della sentenza **VOSTRA**);**
- c. con una sentenza di assoluzione non soggetta all'obbligo di iscrizione;**
- d. con una condanna non soggetta all'obbligo di iscrizione; o**
- e. con una sospensione del procedimento (con l'indicazione dei motivi della sospensione).**

² Tali dati servono soltanto a fini statistici e non possono essere consultati dalle autorità collegate.

⁴ FF 2003 3844

³ Sono trasmessi automaticamente da VOSTRA all'Ufficio federale di statistica (UST) immediatamente dopo la registrazione e sono poi eliminati da VOSTRA insieme all'iscrizione di procedimenti penali pendenti (art. 10 cpv. 1 lett. c).

Art. 8 Iscrizioni escluse

Non sono iscritte:

- a. le sentenze per violazioni di disposizioni penali del diritto cantonale;
- b. le condanne per le quali si è rinunciato a infliggere una pena; è fatta salva la comunicazione della conclusione del procedimento conformemente all'articolo 7a capoverso 1 lettera d;
- c. le sentenze di assoluzione che comprendono soltanto una pubblicazione della sentenza (art. 68 CP, 50b CPM), una confisca (art. 69 segg. CP; 51 segg. CPM) o assegnamenti al danneggiato (art. 73 CP; 53 CPM); è fatta salva la comunicazione della conclusione del procedimento conformemente all'articolo 7a capoverso 1 lettera c;
- d. le multe inflitte per contravvenzioni, tranne quelle di cui all'articolo 3 lettere c e d;
- e. le decisioni che commutano:
 1. pene pecuniarie o multe in lavoro di pubblica utilità o pene detentive,
 2. lavoro di pubblica utilità in pene pecuniarie, multe o pene detentive;
- f. le pene regolamentari e disciplinari;
- g. le spese conseguenti a una sentenza.

Art. 9 Dati

L'allegato 1 disciplina i dati e i relativi campi di dati. Gli allegati 2 e 3 illustrano mediante tabelle i diritti di trattamento di tali dati.

Sezione 4: Eliminazione dei dati da VOSTRA

Art. 10

¹ Oltre a quanto stabilito alle disposizioni di cui all'articolo 369 CP, sono eliminati senza indugio da VOSTRA:

- a. le iscrizioni relative a persone la cui morte è comunicata da un'autorità;
- b. le sentenze annullate;
- c. i procedimenti penali pendenti sospesi o conclusi con una sentenza.

² L'eliminazione di iscrizioni relative a pene detentive con la sospensione condizionale parziale è retta dalle regole per l'eliminazione di pene con la condizionale (art. 369 cpv. 3 CP).

Sezione 5: Le autorità partecipanti a VOSTRA e i loro compiti

Art. 11 Compiti dell'UFG

¹ L'UFG iscrive in VOSTRA i dati seguenti:

- a. dati comunicati da autorità federali non collegate;
- b. sentenze straniere conformemente all'articolo 3 capoverso 1 lettera e.

² Tratta le seguenti richieste di estratto di VOSTRA:

- a. richieste di privati;
- b. richieste di autorità federali non collegate;
- c. richieste di autorità straniere conformemente all'articolo 22;

³ Tratta richieste di estratto di un casellario giudiziale straniero da parte di autorità svizzere collegate. Gli allegati 2 e 3 disciplinano le autorità autorizzate a presentare una tale richiesta per via elettronica. I rispettivi dati sono iscritti in VOSTRA conformemente all'allegato 1 numero 6 e possono essere consultati soltanto dall'UFG, che tiene il casellario, e dalle autorità che hanno presentato la richiesta. I dati sono eliminati da VOSTRA non appena dall'estero è stata data una risposta alla domanda.

⁴ Comunica allo Stato d'origine, **se noto**, condanne e decisioni successive contro cittadini stranieri in virtù della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e dei trattati internazionali vigenti. Nei casi dubbi decide il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP). Quest'ultimo può inoltre emanare istruzioni generali circa le comunicazioni alle autorità di uno Stato estero.

Art. 12 Compiti dei Servizi di coordinamento cantonali

¹ I servizi di coordinamento cantonali **hanno i compiti seguenti**:

- a. iscrivono **direttamente in VOSTRA** i procedimenti penali pendenti, le sentenze, le decisioni successive e le **decisioni d'esecuzione** delle autorità cantonali non collegate a **VOSTRA. Possono stampare l'estratto del casellario giudiziale di una persona per controllare un'iscrizione; tale stampa va distrutta dopo il controllo dei dati iscritti;**
- b. allestiscono estratti di VOSTRA per le autorità cantonali non collegate;
- c. sono gli interlocutori cantonali per l'UFG per quanto concerne l'osservanza **delle disposizioni del CP in materia di casellario giudiziale**, della presente ordinanza e delle relative istruzioni.

d. aiutano l'UFG a controllare il trattamento dei dati.

² I Cantoni possono demandare al loro servizio di coordinamento altri compiti, in particolare l'iscrizione delle sentenze e delle decisioni successive di altre o di tutte le autorità cantonali come anche l'allestimento degli estratti di **VOSTRA** per le medesime.

Art. 13 Compiti del servizio di coordinamento della giustizia militare

Il servizio di coordinamento della giustizia militare ha i compiti seguenti:

- a. iscrive direttamente in VOSTRA i procedimenti penali pendenti, le sentenze, le decisioni successive e le decisioni d'esecuzione delle autorità della giustizia militare non collegate a VOSTRA. Può stampare l'estratto del casellario giudiziale di una persona per controllare un'iscrizione; tale stampa va distrutta dopo il controllo dei dati iscritti;**
- b. allestisce estratti di VOSTRA per le autorità della giustizia militare non collegate;**
- c. è l'interlocutore della giustizia militare per l'UFG per quanto concerne l'osservanza delle disposizioni del CP in materia di casellario giudiziale, della presente ordinanza e delle relative istruzioni.**
- d. aiuta l'UFG a controllare il trattamento dei dati.**

Art. 14 Altre autorità autorizzate all'iscrizione online

Le autorità seguenti, se collegate a VOSTRA, iscrivono i loro dati direttamente in VOSTRA:

- a. le autorità della giustizia penale;**
- b. le autorità della giustizia militare;**
- c. le autorità preposte all'esecuzione penale.**

Art. 15 Autorità non collegate che comunicano dati per iscrizione

¹ Le autorità cantonali di cui all'articolo 14 lettere a e c non collegate a VOSTRA comunicano i dati al competente servizio di coordinamento cantonale.

² Le autorità della giustizia militare non collegate a VOSTRA comunicano i loro dati al servizio di coordinamento della giustizia militare per iscrizione in VOSTRA. L'Ufficio dell'uditore in capo disciplina i particolari.

³ Le autorità della giustizia penale della Confederazione di cui all'articolo 14 lettera a non collegate a VOSTRA e le autorità amministrative della Confederazione che pronunciano decisioni penali comunicano i dati all'UFG per iscrizione in VOSTRA.

⁴ Le autorità federali competenti in materia di grazia o di amnistia comunicano la grazia o l'amnistia all'UFG per iscrizione in VOSTRA. Le autorità cantonali competenti in materia di grazia o di amnistia comunicano la grazia o l'amnistia al competente servizio di coordinamento cantonale per iscrizione in VOSTRA.

Art. 16 Momento dell'iscrizione in VOSTRA

¹ Le sentenze, le decisioni successive e le decisioni d'esecuzione devono essere iscritte al più tardi due settimane dopo il pieno passaggio in giudicato. Lo stesso vale per la comunicazione a fini statistici della conclusione del procedimento passata in giudicato nell'ambito dell'articolo 7a.

² Le decisioni passate solo parzialmente in giudicato sono iscritte in VOSTRA come parte integrante della sentenza di istanza superiore passata in giudicato o della decisione successiva.

³ In caso di procedimenti penali pendenti, tutti i dati soggetti all'obbligo di iscrizione conformemente all'articolo 7 lettere a e b vanno iscritti in VOSTRA entro due settimane.

⁴ L'iscrizione di un procedimento penale pendente può essere sospesa fintantoché interessi di segretezza lo impongono.

Art. 17 Dovere di diligenza delle autorità partecipanti e principi del trattamento dei dati

¹ Tutte le autorità partecipanti provvedono affinché nel loro ambito i dati siano trattati conformemente alle prescrizioni.

² Si accertano che i dati che iscrivono in VOSTRA o comunicano al servizio competente siano completi, esatti e aggiornati.

³ Se dubita dell'esattezza dei dati o se questi sono incompleti, l'autorità che procede all'iscrizione invita l'autorità mittente a riesaminare la comunicazione o si procura i complementi necessari mediante richieste d'informazioni.

⁴ Le autorità a cui è stato concesso un diritto di trattamento dei dati sono autorizzate a trattare i dati soltanto se questi sono necessari per l'adempimento dei loro compiti legali.

⁵ I dati del casellario giudiziale di cui all'articolo 366 capoversi 2-4 CP non possono essere isolati in una nuova banca di dati personali mediante registrazione o conservazione tranne se necessario per motivare una decisione presa o una pratica procedurale avviata.

⁶ Le autorità possono trasmettere dati del casellario giudiziale soltanto se dispongono di una base legale sufficiente per tale trasmissione e solo per gli stessi obiettivi per i quali hanno ricevuto tali dati.

Art. 18 Obbligo d'informazione degli uffici dello stato civile e del controllo degli abitanti per la verifica delle generalità

Gli uffici di stato civile e del controllo degli abitanti sono tenuti a fornire gratuitamente informazioni alle **autorità abilitate all'iscrizione** per verificare i dati personali da trattare.

Art. 19 Comunicazione circa l'insuccesso del periodo di prova

¹ Se nell'ambito dell'iscrizione della sentenza constatata che una pena sospesa condizionalmente è stata revocata senza che sia stata pronunciata una pena unica conformemente all'articolo 46 capoverso 1 CP, all'articolo 40 capoverso 1 CPM⁵ o all'articolo 31 capoverso 2 DPMin⁶, l'autorità che procede all'iscrizione comunica la revoca all'autorità competente per l'esecuzione della sentenza revocata.

² Se in occasione dell'iscrizione di una sentenza straniera constatata che il fatto giudicato all'estero rientra nel periodo di prova di una pena con la sospensione condizionale o con la sospensione condizionale parziale già iscritta, l'UFG comunica l'insuccesso del periodo di prova al tribunale svizzero che ha ordinato la sospensione condizionale o la sospensione condizionale parziale della pena. Se una sentenza straniera rientra nel periodo di prova di una liberazione condizionale, l'UFG comunica l'insuccesso del periodo di prova all'autorità d'esecuzione.

³ Se nell'ambito dell'iscrizione della sentenza constatata che una liberazione condizionale dall'esecuzione delle pene o delle misure è stata revocata senza che sia stata pronunciata una pena unica conformemente agli articoli 62a capoverso 2, 89 capoverso 6 CP o all'articolo 31 capoverso 2 DPMin⁷, l'autorità che procede all'iscrizione comunica la revoca all'autorità competente per l'esecuzione della pena residua divenuta esecutiva per effetto della revoca.

⁴ Se una persona è stata graziata condizionalmente, l'autorità che procede all'iscrizione comunica all'autorità competente in materia di grazia se tale persona è condannata per un reato commesso durante il periodo di prova.

Sezione 6: Accesso ai dati di VOSTRA

Art. 20 Accesso mediante procedura di richiamo

¹ L'accesso mediante procedura di richiamo è retto dall'articolo 367 capoversi 2 e 4 CP.

² L'Ufficio federale di polizia può inoltre accedere mediante procedura di richiamo ai dati concernenti sentenze e procedimenti penali pendenti, per l'adempimento dei compiti seguenti (art. 367 cpv. 3 CP):

⁵ RS 321.0

⁶ RS ...

⁷ RS ...

- a. **prevenzione di reati secondo l'articolo 2 capoversi 1 e 2 della legge federale del 21 marzo 1997⁸ sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI);**
- b. perseguimento di reati;
- c. **trasmissione di informazioni a Interpol:**
 - 1. **nell'ambito di procedimenti penali avviati,**
 - 2. **nell'ambito di indagini preliminari relative a reati di cui agli articoli 340 e 340^{bis} CP,**
 - 3. **per la prevenzione di reati secondo l'articolo 2 capoversi 1 e 2 LMSI;**
- d. **controllo legale del sistema d'informazione della Polizia giudiziaria federale (Janus);**
- e. **direzione dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro;**
- f. **pronuncia o revoca delle misure d'allontanamento nei confronti di stranieri secondo la legge federale del 26 marzo 1931⁹ concernente la dimora e il domicilio degli stranieri come pure la preparazione delle decisioni di espulsione ai sensi dell'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999¹⁰;**
- g. **trasmissione di informazioni all'Ufficio europeo di polizia in virtù dell'articolo 351^{novies} CP, nella misura in cui Europol necessita di tali dati per gli scopi di cui al capoverso 2 lettere a e b.**

Art. 21 *Estratti rilasciati ad autorità svizzere su richiesta scritta*

Per l'adempimento dei loro compiti legali, le seguenti autorità non collegate a **VOSTRA** possono richiedere **mediante richiesta scritta** all'UFG o al servizio di coordinamento cantonale un estratto **di VOSTRA** concernente sentenze:

- a. le autorità di cui all'articolo 367 capoverso 2 CP;
- b. le autorità amministrative federali **che pronunciano decisioni penali, per l'espletamento di procedimenti penali;**
- c. il servizio dell'UFG competente per l'assistenza giudiziaria internazionale, **per procedure internazionali in materia di assistenza giudiziaria e di estradizione;**
- d. le autorità tutorie cantonali e comunali, **per la pronuncia e la revoca di misure tutorie;**
- e. le autorità cantonali competenti per la privazione della libertà personale a fini assistenziali, **per la pronuncia e la revoca della privazione della libertà a fini assistenziali;**
- f. le autorità cantonali competenti per l'esecuzione dei controlli di sicurezza relativi alle persone,

⁸ RS 120

⁹ RS 142.20

¹⁰ RS 101

per controlli di sicurezza civili e militari secondo l'articolo 2 capoverso 4 lettera c LMSI;

- g. le autorità federali e cantonali competenti in materia di grazia,
per l'espletamento di procedure di grazia;
- h. le autorità cantonali competenti per la procedura di naturalizzazione,
per l'espletamento di procedure di naturalizzazione¹¹;
- i. il servizio federale competente per la protezione delle persone conformemente alla sezione 5 LMSI,
per la valutazione dei rischi rappresentati da persone nei confronti delle quali sussistono indizi secondo cui potrebbero costituire un pericolo per persone degne di protezione giusta l'articolo 22 capoverso 1 LMSI;
- j. l'autorità cantonale di sorveglianza secondo la legge del 23 giugno 2000¹² sugli avvocati,
per la valutazione delle condizioni di cui all'articolo 8 della legge sugli avvocati per l'iscrizione nel registro degli avvocati e la radiazione dal medesimo.

Art. 22 Estratti rilasciati ad autorità straniera

¹ L'UFG rilascia, su richiesta, estratti del casellario alle autorità straniere soltanto se previsto da una convenzione internazionale o da un trattato o se lo Stato richiedente concede la reciprocità.

² Nei casi dubbi decide il DFGP.

³ Il DFGP può emanare istruzioni circa il rilascio di estratti alle autorità di uno Stato estero.

Art. 23 Estratti rilasciati a privati

¹ Il rilascio di estratti a privati avviene esclusivamente tramite l'UFG.

² Il privato deve comprovare la propria identità.

³ Estratti su terzi possono essere rilasciati a privati soltanto con il consenso scritto dei primi.

Art. 24 Emolumenti per estratti rilasciati a privati

¹ L'UFG riscuote emolumenti per estratti rilasciati a privati.

² Il DFGP ne fissa l'ammontare.

¹¹ Se tali servizi otterranno in futuro un accesso online a tutti i dati del casellario giudiziale (mediante adeguamento dell'art. 367 cpv. 2 e 4 nCP) o soltanto un accesso alle sentenze previa richiesta scritta dipende dall'esito della mozione Freysinger (04.3551) in Parlamento.

¹² RS 935.61

Sezione 7: Diritti d'accesso delle persone interessate

Art. 25

¹ Ogni persona può consultare presso l'UFG l'iscrizione completa che la concerne; è fatto salvo l'articolo 9 della legge federale del 19 giugno 1992¹³ sulla protezione dei dati.

² **Chi intende far valere il proprio diritto d'accesso** deve comprovare la propria identità e presentare una domanda scritta.

³ L'informazione è data oralmente. **Non è consentito l'accesso alle singole parti del programma di VOSTRA. Se registrata, la persona interessata può consultare integralmente allo sportello un estratto con tutte le iscrizioni. Tale documento scritto non può essere rilasciato.**

Sezione 8: Sicurezza dei dati, esigenze tecniche e ripartizione dei costi

Art. 26 *Sicurezza dei dati*

¹ Per garantire la sicurezza dei dati si applicano in particolare:

- a. **l'ordinanza del 26 settembre 2003¹⁴ concernente l'informatica e la telecomunicazione nell'Amministrazione federale;**
- b. **le istruzioni del DFGP sulla sicurezza informatica;**
- c. l'ordinanza del 14 giugno 1993¹⁵ sulla protezione dei dati.

² Le autorità collegate prendono, nel proprio settore, provvedimenti adeguati d'ordine organizzativo e tecnico.

³ L'UFG provvede affinché sia controllato, presso le autorità collegate, il rispetto dei provvedimenti di sicurezza informatica.

Art. 27 *Verbale d'aggiornamento*

In VOSTRA sono registrate tutte le operazioni effettuate da una persona.

Art. 28 *Esigenze tecniche*

¹ L'infrastruttura informatica dei Cantoni deve soddisfare le prescrizioni tecniche della Confederazione in materia di tecnologia dell'informazione e della comunicazione.

¹³ RS 235.1

¹⁴ RS 172.010.58

¹⁵ RS 235.11

² Il DFGP emana istruzioni in merito ai particolari.

Art. 29 Ripartizione dei costi tra Confederazione e Cantoni

¹ La Confederazione si assume le spese d'installazione e d'esercizio delle linee di trasmissione di dati fino a un raccordo centrale (distributore principale) situato nel capoluogo cantonale.

² I Cantoni si assumono le spese d'installazione e d'esercizio delle linee secondarie necessarie sul loro territorio.

³ Le autorità collegate si assumono le spese d'acquisto e d'esercizio degli apparecchi utilizzati.

Sezione 9: Ricerca, pianificazione e statistica

Art. 30 Diritto applicabile

Il trattamento di dati personali rilevati da **VOSTRA** per scopi di ricerca, pianificazione e statistica è retto dall'articolo 22 della legge federale del 19 giugno 1992¹⁶ sulla protezione dei dati.

Art. 31 Comunicazione dei dati all'Ufficio federale di statistica

L'UFG mette a disposizione dell'Ufficio federale di statistica, sotto forma informatizzata, i dati di **VOSTRA** necessari per l'adempimento dei suoi compiti.

Sezione 10: Disposizioni finali

Art. 32 Abrogazione del diritto previgente

L'ordinanza del 1° dicembre 1999¹⁷ sul casellario giudiziale informatizzato è abrogata.

Art. 33 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il (1° gennaio 2007).

¹⁶ RS 235.1

¹⁷ RU 1999 3509

AP-Allegato 1
I dati contenuti in VOSTRA (art. 9)

1. *Dati personali*

- 1.1 Numero d'identità (numero sistematico progressivo);
- 1.2 cognome, cognome di nascita, nome;
- 1.3 data, luogo e Paese di nascita;
- 1.4 sesso;
- 1.5 attinenza, nazionalità;
- 1.6 genitori;
- 1.7 stato civile;
- 1.8 coniuge;**
- 1.9 indirizzo, domicilio sconosciuto, senza fissa dimora;**
- 1.10 menzione di un'eventuale sentenza;**
- 1.11 menzione di un eventuale procedimento penale pendente;**
- 1.12 annotazione di trattamento (informazioni supplementari per l'identificazione di persone);**
- 1.13 menzione di un'eventuale domanda pendente al casellario giudiziale straniero;**
- 1.14 statuto di soggiorno di uno straniero;**
- 1.15 data della prima iscrizione e dell'ultima mutazione;**
- 1.16 cognomi precedenti.**

2. *Dati concernenti false identità*

- 2.1 Cognome, nome;
- 2.2 data di nascita.

3. *Dati su procedimenti penali pendenti*

- 3.1 Numero **d'identità giusta il numero 1.1;**
- 3.2 **data di notifica del procedimento;**

- 3.3 **autorità responsabile del procedimento;**
- 3.4 numero di riferimento usato **dall'autorità responsabile del procedimento;**
- 3.5 imputazioni;
- 3.6 **periodo della presunta perpetrazione del reato;**
- 3.7 **in caso di trasmissione al tribunale giudicante: data della trasmissione.**

4. *Dati su sentenze*

- 4.1 Numero della sentenza (numero sistematico progressivo);
- 4.2 data della sentenza, della notifica e **del passaggio in giudicato nonché** autorità giudicante;
- 4.3 data della sentenza di prima istanza e autorità di prima istanza;
- 4.4 numero di riferimento usato dall'autorità giudicante;
- 4.5 Cantone d'esecuzione (**sentenza militare**);
- 4.6 in contraddittorio, in contumacia, decreto d'accusa;
- 4.7 pena iniziale, complementare, parzialmente complementare, **unica**;
- 4.8 fattispecie e forma di perpetrazione;
- 4.9 tasso alcolemico;
- 4.10 data della perpetrazione (data o periodo);
- 4.11 tipo, **gravità nonché forma dell'esecuzione (senza condizionale, con la condizionale parziale, con la condizionale) della pena principale;**
- 4.12 **in caso di pena pecuniaria, numero di aliquote giornaliere nonché ammontare e valuta della singola aliquota giornaliera;**
- 4.13 **in caso di pena con la sospensione condizionale parziale, gravità complessiva nonché gravità della parte della pena con la condizionale;**
- 4.14 ammontare e valuta delle multe;
- 4.15 durata del periodo di prova;
- 4.16 tipo di misura;
- 4.17 **in caso di interdizione all'esercizio di una professione, durata, tipo di attività vietata nonché portata dell'interdizione (interdizione di esercitare autonomamente l'attività o interdizione totale dell'esercizio dell'attività);**
- 4.18 durata in giorni del carcere preventivo computato;
- 4.19 menzione di un'eventuale norma di condotta **o assistenza riabilitativa;**

4.20 **pene accessorie;**

4.21 regole relative alla commisurazione della pena.

5. *Dati su decisioni successive e decisioni d'esecuzione*

5.1 Numero della decisione (numero sistematico progressivo);

5.2 data della decisione, della notifica e **del passaggio in giudicato;**

5.3 autorità giudicante;

5.4 tipo di decisione;

5.5 data della liberazione;

5.6 pena eseguita, non eseguita;

5.7 misura (**revoca, modifica o nuova misura**);

5.8 durata del periodo di prova;

5.9 menzione di un'eventuale norma di condotta o assistenza riabilitativa;

5.10 **pena residua;**

5.11 esecuzione successiva della pena con la condizionale in caso di pene residue;

5.12 grazia e amnistia.

6. *Dati concernenti richieste a casellario giudiziali stranieri*

6.1 **Dati personali giusta il numero 1;**

6.2 motivo della richiesta;

6.3 menzione di un eventuale arresto;

6.4 autorità richiedente e data della richiesta;

6.5 autorità straniera richiesta.

AP-Allegato 2

Diritto di trattamento dei dati del casellario giudiziale da parte di autorità federali (art. 9)

A = consultazione

E = iscrizione (prima iscrizione o mutazione), consultazione inclusa

M = comunicazione senza consultazione

Nome del campo di dati	con accesso diretto (online)										previa richiesta scritta				
	Ufficio federale di giustizia Casellario giudiziale	Autorità della giustizia penale	Ufficio federale di polizia	Giustizia militare	Personale dell'esercito	Servizio del DDPS (PIO) competente in materia di controlli di sicurezza relativi alle persone	Ufficio federale della migrazione Settore dell'asilo	Ufficio federale della migrazione Settore degli stranieri	Ufficio federale della migrazione Cittadinanza	Organo preposto all'esecuzione del servizio civile	Autorità amministrative federali che pronunciano decisioni penali	Ufficio federale di giustizia Assistenza giudiziaria	Servizio federale di sicurezza (SFS)	Autorità competente in materia di grazia	Autorità competente in materia di amnistia
1. Dati personali															-
Numero d'identità (numero sistematico progressivo)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-
Cognome, cognome di nascita, nome	E	E	A	E	A	A	A	A	A	A	E	A	A	A	-
Data, luogo e Paese di nascita	E	E	A	E	A	A	A	A	A	A	E	A	A	A	-
Sesso	E	E	A	E	A	A	A	A	A	A	E	A	A	A	-
Attinenza, nazionalità	E	E	A	E	A	A	A	A	A	A	E	A	A	A	-
Genitori	E	E	A	E	A	A	A	A	A	A	E	A	A	A	-
Stato civile, coniuge	E	E	A	E	A	A	A	A	A	A	E	A	A	A	-
Indirizzo, domicilio sconosciuto, senza fissa dimora	E	E	A	E	A	A	A	A	A	A	E	A	A	A	-
Menzione di un'eventuale sentenza	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	E	A	A	A	-
Menzione di un eventuale procedimento penale pendente	A	A	A	A	A	A	A	-	A	-	E	A	-	-	-
Annotazione di trattamento (informazioni supplementari per l'identificazione di persone)	E	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-
Menzione di un'eventuale domanda pendente al casellario giudiziale straniero	A	A	A	A	-	A	A	A	A	-	A	A	A	A	-
Statuto di soggiorno dello straniero	E	E	A	E	-	A	A	A	A	-	A	A	A	A	-
Data della prima iscrizione e dell'ultima mutazione	A	A	A	A	-A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-
Cognomi precedenti	E	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-
• 2. Dati concernenti false identità															
Cognome, nome	E	E	A	E	A	A	A	A	A	A	E	A	A	A	-
Data di nascita	E	E	A	E	A	A	A	A	A	A	E	A	A	A	-

con accesso diretto (online)											previa richiesta scritta				
Nome del campo di dati	Ufficio federale di giustizia Casellario giudiziale	Autorità della giustizia penale	Ufficio federale di polizia	Giustizia militare	Personale dell'esercito	Servizio del DDPS (PIO) competente in materia di controlli di sicurezza relativi alle persone	Ufficio federale della migrazione Settore dell'asilo	Ufficio federale della migrazione Settore degli stranieri	Ufficio federale della migrazione Cittadinanza	Organo preposto all'esecuzione del servizio civile	Autorità amministrative federali che pronunciano decisioni penali	Ufficio federale di giustizia Assistenza giudiziaria	Servizio federale di sicurezza (SFS)	Autorità competente in materia di grazia	Autorità competente in materia di amnistia
3. Dati su procedimenti penali pendenti									-			A			
Numero d'identità giusta il n. 1.1	A	A	A	A	A	A	A	-	A	-	A	A	-	-	
Data di notifica del procedimento	E	E	A	E	A	A	A	-	A	-	E	A	-	-	
Autorità responsabile del procedimento	E	E	A	E	A	A	A	-	A	-	E	A	-	-	
Numero di riferimento utilizzato dall'autorità responsabile del procedimento	E	E	A	E	A	A	A	-	A	-	E	A	-	-	
Imputazioni	E	E	A	E	A	A	A	-	A	-	E	A	-	-	
Periodo della presunta perpetrazione del reato	E	E	A	E	A	A	A	-	A	-	E	A	-	-	
Data di trasmissione al tribunale giudicante	E	E	A	E	A	A	A	-	A	-	E	A	-	-	
4. Dati su sentenze															
Numero della sentenza (numero sistematico progressivo)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	
Data della sentenza, della notifica e del passaggio in giudicato nonché autorità giudicante	E	E	A	E	A	A	A	A	A	A	E	A	A	-	
Data della sentenza di prima istanza e autorità di prima istanza	E	E	A	E	A	A	A	A	A	A	E	A	A	-	
Numero di riferimento utilizzato dall'autorità giudicante	E	E	A	E	A	A	A	A	A	A	E	A	A	-	
Cantone d'esecuzione (sentenza militare)	E	A	A	E	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	
In contraddittorio, in contumacia, decreto d'accusa	E	E	A	E	A	A	A	A	A	A	E	A	A	-	
Pena iniziale, complementare, parzialmente complementare, unica	E	E	A	E	A	A	A	A	A	A	E	A	A	-	
Fattispecie e forma di perpetrazione	E	E	A	E	A	A	A	A	A	A	E	A	A	-	
Tasso alcolemico	E	E	A	E	A	A	A	A	A	A	E	A	A	-	
Data della perpetrazione (data o periodo)	E	E	A	E	A	A	A	A	A	A	E	A	A	-	
Tipo, gravità nonché forma	E	E	A	E	A	A	A	A	A	A	E	A	A	-	

con accesso diretto (online)											previa richiesta scritta				
Nome del campo di dati	Ufficio federale di giustizia Casellario giudiziale	Autorità della giustizia penale	Ufficio federale di polizia	Giustizia militare	Personale dell'esercito	Servizio del DDPS (PIO) competente in materia di controlli di sicurezza relativi alle persone	Ufficio federale della migrazione Settore dell'asilo	Ufficio federale della migrazione Settore degli stranieri	Ufficio federale della migrazione Cittadinanza	Organo preposto all'esecuzione del servizio civile	Autorità amministrative federali che pronunciano decisioni penali	Ufficio federale di giustizia Assistenza giudiziaria	Servizio federale di sicurezza (SFS)	Autorità competente in materia di grazia	Autorità competente in materia di amnistia
dell'esecuzione (senza condizionale, con la condizionale parziale, con la condizionale) della pena principale															
In caso di pena pecuniaria, numero di aliquote giornaliere nonché ammontare (valuta) della singola aliquota giornaliera	E	E	A	E	A	A	A	A	A	A	E	A	A	A	-
In caso di pena con la sospensione condizionale parziale, gravità complessiva nonché gravità della parte della pena con la sospensione condizionale	E	E	A	E	A	A	A	A	A	A	E	A	A	A	-
Ammontare e valuta delle multe	E	E	A	E	A	A	A	A	A	A	E	A	A	A	-
Durata del periodo di prova	E	E	A	E	A	A	A	A	A	A	E	A	A	A	-
Tipo di misura	E	E	A	E	A	A	A	A	A	A	E	A	A	A	-
In caso di interdizione dell'esercizio di una professione, durata, tipo di attività vietata nonché portata dell'interdizione (interdizione di esercitare autonomamente l'attività o interdizione totale dell'esercizio dell'attività)	E	E	A	E	A	A	A	A	A	A	E	A	A	A	-
Durata in giorni del carcere preventivo computato	E	E	A	E	A	A	A	A	A	A	E	A	A	A	-
Menzione di un'eventuale norma di condotta o assistenza riabilitativa	E	E	A	E	A	A	A	A	A	A	E	A	A	A	-
Pene accessorie	E	E	A	E	A	A	A	A	A	A	E	A	A	A	-
Regole relative alla commisurazione della pena	E	E	A	E	A	A	A	A	A	A	E	A	A	A	-
5. Dati su decisioni successive															
Numero della decisione (numero sistematico progressivo)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-
Data della decisione, della notifica e del passaggio in giudicato	E	E	A	E	A	A	A	A	A	A	E	A	A	E	M
Autorità giudicante	E	E	A	E	A	A	A	A	A	A	E	A	A	E	M
Tipo di decisione	E	E	A	E	A	A	A	A	A	A	E	A	A	E	M
Data della liberazione	E	E	A	E	A	A	A	A	A	A	E	A	A	E	M
Pena eseguita, non eseguita	E	E	A	E	A	A	A	A	A	A	E	A	A	E	M

Nome del campo di dati	con accesso diretto (online)										previa richiesta scritta				
	Ufficio federale di giustizia Casellario giudiziale	Autorità della giustizia penale	Ufficio federale di polizia	Giustizia militare	Personale dell'esercito	Servizio del DDPS (PIO) competente in materia di controlli di sicurezza relativi alle persone	Ufficio federale della migrazione Settore dell'asilo	Ufficio federale della migrazione Settore degli stranieri	Ufficio federale della migrazione Cittadinanza	Organo preposto all'esecuzione del servizio civile	Autorità amministrative federali che pronunciano decisioni penali	Ufficio federale di giustizia Assistenza giudiziaria	Servizio federale di sicurezza (SFS)	Autorità competente in materia di grazia	Autorità competente in materia di amnistia
Misura (revoca, modifica o nuova misura)	E	E	A	E	A	A	A	A	A	A	E	A	A	E	M
Durata del periodo di prova	E	E	A	E	A	A	A	A	A	A	E	A	A	E	M
Menzione di un'eventuale norma di condotta o assistenza riabilitativa	E	E	A	E	A	A	A	A	A	A	E	A	A	E	M
Pena residua	E	E	A	E	A	A	A	A	A	A	E	A	A	E	M
Esecuzione successiva della pena con la condizionale	E	E	A	E	A	A	A	A	A	A	E	A	A	E	M
Grazia e amnistia	E	E	A	E	A	A	A	A	A	A	E	A	A	E	M
6. Dati concernenti richieste a casellari giudiziari stranieri															
Dati personali giusta il n. 1	E	E	-	E	-	-	E	E	-	-	-	-	-	-	-
Motivo della richiesta	E	E	-	E	-	-	E	E	-	-	-	-	-	-	-
Menzione di un eventuale arresto	E	E	-	E	-	-	E	E	-	-	-	-	-	-	-
Autorità richiedente e data della richiesta	E	E	-	E	-	-	E	E	-	-	-	-	-	-	-
Autorità straniera richiesta	E	E	-	E	-	-	E	E	-	-	-	-	-	-	-

AP-Allegato 3

Diritto di trattamento dei dati del casellario giudiziale da parte di autorità cantonali (art. 9)

A = consultazione

E = iscrizione (prima iscrizione o mutazione), consultazione inclusa

M = comunicazione senza consultazione

con accesso diretto (online)						previa richiesta scritta						
Nome del campo di dati	Servizi di coordinamento (SCC)	Autorità della giustizia penale	Autorità preposte all'esecuzione penale	Polizia degli stranieri	Uffici della circolazione	Autorità tutorie	Autorità competenti per la privazione della libertà personale a fini assistenziali	Autorità competenti in materia di controlli di sicurezza relativi alle persone secondo la LMSI ¹	Autorità competenti in materia di naturalizzazione	Autorità di sorveglianza secondo la legge sugli avvocati	Autorità competente in materia di grazia	Autorità competente in materia di amnistia
1. Dati personali												
Numero d'identità (numero sistematico progressivo)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-
Cognome, cognome di nascita, nome	E	E	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-
Data, luogo e Paese di nascita	E	E	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-
Sesso	E	E	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-
Attinenza, nazionalità	E	E	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-
Genitori	E	E	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-
Stato civile, coniuge	E	E	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-
Indirizzo, domicilio sconosciuto, senza fissa dimora	E	E	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-
Menzione di un'eventuale sentenza	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-
Menzione di un'eventuale procedimento penale pendente	A	A	A	-	-	-	-	A	-	-	-	-
Annotazione di trattamento (informazioni supplementari per l'identificazione di persone)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-
Menzione di un'eventuale domanda pendente al casellario giudiziale straniero	A	A	A	A	-	A	A	A	A	A	A	-
Statuto di soggiorno dello straniero	E	E	A	A	-	A	A	A	A	A	A	-
Data della prima iscrizione e dell'ultima mutazione	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-
Cognomi precedenti	E	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-
2. Dati concernenti false identità												
Cognome, nome	E	E	E	A	A	A	A	A	A	A	A	-
Data di nascita	E	E	E	A	A	A	A	A	A	A	A	-

¹ Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (RS120)

con accesso diretto (online)						previa richiesta scritta						
Nome del campo di dati	Servizi di coordinamento (SCC)	Autorità della giustizia penale	Autorità preposte all'esecuzione penale	Polizia degli stranieri	Uffici della circolazione	Autorità tutorie	Autorità competenti per la privazione della libertà personale a fini assistenziali	Autorità competenti in materia di controlli di sicurezza relativi alle persone secondo la LMSI ¹	Autorità competenti in materia di naturalizzazione	Autorità di sorveglianza secondo la legge sugli avvocati	Autorità competente in materia di grazia	Autorità competente in materia di amnistia
3. Dati su procedimenti penali pendenti												-
Numero d'identità giusta il n. 1.1	A	A	A	-	-	-	-	A	-	-	-	-
Data di notifica del procedimento	E	E	A	-	-	-	-	A	-	-	-	-
Autorità responsabile del procedimento	E	E	A	-	-	-	-	A	-	-	-	-
Numero di riferimento utilizzato dall'autorità responsabile del procedimento	E	E	A	-	-	-	-	A	-	-	-	-
Imputazioni	E	E	A	-	-	-	-	A	-	-	-	-
Periodo della presunta perpetrazione del reato	E	E	A	-	-	-	-	A	-	-	-	-
Data di trasmissione al tribunale giudicante	E	E	A	-	-	-	-	A	-	-	-	-
4. Dati su sentenze												
Numero della sentenza (numero sistematico progressivo)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-
Data della sentenza, della notifica e del passaggio in giudicato nonché autorità giudicante	E	E	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-
Data della sentenza di prima istanza e autorità di prima istanza	E	E	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-
Numero di riferimento utilizzato dall'autorità giudicante	E	E	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-
Cantone d'esecuzione (sentenza militare)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-
In contraddittorio, in contumacia, decreto d'accusa	E	E	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-
Pena iniziale, complementare, parzialmente complementare, unica	E	E	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-
Fattispecie e forma di perpetrazione	E	E	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-
Tasso alcolemico	E	E	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-
Data della perpetrazione (data o periodo)	E	E	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-
Tipo, gravità nonché forma dell'esecuzione (senza condizionale, con la condizionale parziale, con la condizionale) della pena principale	E	E	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-

con accesso diretto (online)						previa richiesta scritta						
Nome del campo di dati	Servizi di coordinamento (SCC)	Autorità della giustizia penale	Autorità preposte all'esecuzione penale	Polizia degli stranieri	Uffici della circolazione	Autorità tutorie	Autorità competenti per la privazione della libertà personale a fini assistenziali	Autorità competenti in materia di controlli di sicurezza relativi alle persone secondo la LMSI ¹	Autorità competenti in materia di naturalizzazione	Autorità di sorveglianza secondo la legge sugli avvocati	Autorità competente in materia di grazia	Autorità competente in materia di amnistia
In caso di pena pecuniaria, numero di aliquote giornaliere nonché ammontare (valuta) della singola aliquota giornaliera	E	E	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-
In caso di pena con la sospensione condizionale parziale, gravità complessiva nonché gravità della parte della pena con la sospensione condizionale	E	E	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-
Ammontare e valuta delle multe	E	E	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-
Durata del periodo di prova	E	E	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-
Tipo di misura	E	E	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-
In caso di interdizione dell'esercizio di una professione, durata, tipo di attività vietata nonché portata dell'interdizione (interdizione di esercitare autonomamente l'attività o interdizione totale dell'esercizio dell'attività)	E	E	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-
Durata in giorni del carcere preventivo computato	E	E	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-
Menzione di un'eventuale norma di condotta o assistenza riabilitativa	E	E	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-
Pene accessorie	E	E	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-
Regole relative alla commisurazione della pena	E	E	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-
5. Dati su decisioni successive												
Numero della decisione (numero sistematico progressivo)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-
Data della decisione, della notifica e del passaggio in giudicato	E	E	E	A	A	A	A	A	A	A	E	M
Autorità giudicante	E	E	E	A	A	A	A	A	A	A	E	M
Tipo di decisione	E	E	E	A	A	A	A	A	A	A	E	M
Data della liberazione	E	E	E	A	A	A	A	A	A	A	E	M
Pena eseguita, non eseguita	E	E	E	A	A	A	A	A	A	A	E	M
Misura (revoca, modifica o nuova misura)	E	E	E	A	A	A	A	A	A	A	E	M
Durata del periodo di prova	E	E	E	A	A	A	A	A	A	A	E	M
Menzione di un'eventuale norma di condotta o assistenza riabilitativa	E	E	E	A	A	A	A	A	A	A	E	M
Pena residua	E	E	E	A	A	A	A	A	A	A	E	M

con accesso diretto (online)						previa richiesta scritta						
Nome del campo di dati	Servizi di coordinamento (SCC)	Autorità della giustizia penale	Autorità preposte all'esecuzione penale	Polizia degli stranieri	Uffici della circolazione	Autorità tutorie	Autorità competenti per la privazione della libertà personale a fini assistenziali	Autorità competenti in materia di controlli di sicurezza relativi alle persone secondo la LMSI ¹	Autorità competenti in materia di naturalizzazione	Autorità di sorveglianza secondo la legge sugli avvocati	Autorità competente in materia di grazia	Autorità competente in materia di amnistia
Esecuzione successiva della pena con la condizionale	E	E	A	A	A	A	A	A	A	A	E	M
Grazia e amnistia	E	A	A	A	A	A	A	A	A	A	E	M
6. Dati concernenti richieste a casellari giudiziari stranieri												
Dati personali giusta il n. 1	E	E	E	E	-	-	-	-	-	-	-	-
Motivo della richiesta	E	E	E	E	-	-	-	-	-	-	-	-
Menzione di un eventuale arresto	E	E	E	E	-	-	-	-	-	-	-	-
Autorità richiedente e data della richiesta	E	E	E	E	-	-	-	-	-	-	-	-
Autorità straniera richiesta	E	E	E	E	-	-	-	-	-	-	-	-